

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/94 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1994

concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, allo scopo di conservare la diversità biologica e genetica in agricoltura nella Comunità, che rappresenta un patrimonio insostituibile di risorse biologiche e genetiche, occorre prendere tutte le misure necessarie per conservarle, caratterizzarle, raccoglierle e utilizzarle in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agraria comune e alla salvaguardia della biodiversità, in sintonia con la Convenzione sulla biodiversità ratificata dalla Comunità nel 1993, nonché gestire tutte le possibili soluzioni future che si riveleranno necessarie;

considerando che, nel presente regolamento il termine « settore agricolo » deve essere inteso in senso lato e che pertanto per risorse genetiche in agricoltura si intendono anche quelle silvicole e forestali;

considerando che ai sensi del presente regolamento tra le risorse genetiche in agricoltura rientrano le risorse genetiche vegetali e quelle animali;

considerando che uno sviluppo e un coordinamento efficaci della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche devono prefiggersi di organizzare, nel migliore interesse generale, le attività intraprese negli Stati membri, utilizzare in

modo efficace i risultati di tali attività, orientarle secondo le necessità della politica agricola comune e, in sintonia con la suddetta Convenzione mettere in comune i mezzi necessari per l'attuazione di azioni adeguate ai bisogni della Comunità, tenendo conto, se del caso, delle azioni intraprese nello stesso settore da organismi internazionali riconosciuti e dai paesi terzi europei;

considerando che a tal fine occorre prevedere uno scambio costante di informazioni e, in particolare, una consultazione reciproca sui programmi nazionali in corso e previsti negli Stati membri riguardanti la conservazione, la raccolta, la caratterizzazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

considerando che il coordinamento a livello comunitario di azioni già avviate a livello nazionale nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura deve consentire di potenziare l'efficacia dei lavori in corso;

considerando che tali lavori risultano attualmente insufficienti data la loro stessa natura o per il fatto che gli Stati membri non dispongono di mezzi tali da poter rafforzare le loro attività in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; che in tali casi, in base al principio della sussidiarietà, la Comunità europea deve poter sostenere e completare le azioni intraprese dagli Stati membri, contribuendo in questo modo all'osservanza degli obblighi che le incombono in ordine alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio rurale, nonché all'elaborazione e all'attuazione di programmi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; che il problema della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura ha una portata transnazionale e coinvolge tutti gli Stati membri, anche se finora non è stato intrapreso alcun programma di azione specifico a livello comunitario; che la soluzione più efficace è quella di valorizzare, attraverso il loro coor-

(1) GU n. C 266 dell'1. 10. 1993, pag. 2.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 20.